

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1798-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Deroga all'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati e nuova disciplina dell'opzione tra regime a tempo pieno e a tempo definito per i professori di prima nomina

*approvato dall'VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1982
(V. Stampato n. 2842)*

d'iniziativa dei deputati **FERRI, MASIELLO, OCCHETTO, ALLEGRA
e PAGLIAI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 febbraio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che la 7^a Commissione permanente propone alla vostra approvazione, vuol consentire che l'inquadramento, nei ruoli della seconda fascia dei professori universitari, dei vincitori della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato possa avvenire anche in data successiva all'inizio dell'anno accademico, derogando per questa volta al disposto dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382 (che prevede l'inquadramento con

luogo dei sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, termine che, per la decorrenza della nomina, sarebbe impraticabile.

La 7^a Commissione permanente, considerata l'opportunità di evitare che ritardi nella definitiva conclusione dell'*iter* dei giudizi idoneativi facciano slittare l'inquadramento per un intero anno accademico, ha ritenuto di accogliere la proposta già approvata dalla Camera dei deputati, e pur con la riserva — espressa da qualche commissa-

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

8 luglio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 1° novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito i giudizi di idoneità a professore associato.

I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facoltà interessata.

Per tutti i professori di ruolo — ordinari e associati — di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.